


AMIU PUGLIA SPA

03 MAR. 2016

PROT. 5868



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2016/00327

2016/220/00047

Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

Settore - Polizia Giudiziaria - Ecologia - Tributi e Annona

Data Adozione: 01/03/2016
Altri Settori:

Estensore: Michele Palumbo
Sottoscrizione: Apposto
Sindaco:

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E DI PICCOLISSIME DIMENSIONI QUALI ANCHE SCONTRINI - "GRATTA E VINCI" - FAZZOLETTI DI CARTA - GOMME DA MASTICARE, SUL SUOLO, NELLE ACQUE, NELLE CADITOIE E NEGLI SCARICHI ED OBBLIGO COLLOCAZIONE CONTENITORI - PORTACENERE - IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE 221 DEL 28.12.2015 E D.LGS. 152/2006.

Responsabile procedimento	Data Visto
Michele Palumbo	26/02/2016
Sindaco	Data Sottoscrizione
Antonio Decaro	APPOSTA IL 01/03/2016

SETTORE COMPETENTE:

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il 2 febbraio 2016 è entrata in vigore la legge 28 dicembre 2015, n. 221 che prevede la modifica e l'integrazione di alcuni articoli del T.U. ambientale (D.Lgs. 3/4/2006 n. 152), in materia di divieto di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi;
- in particolare la legge 28 dicembre 2015, n. 221 introduce nel D. Lgs. 152/2006 gli articoli 232 bis (Rifiuti di prodotti da fumo) e 232 ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni), modifica anche l'articolo 255, inserendo dopo il comma 1 anche il comma 1 bis che stabilisce "Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio" e l'articolo 263, inserendo dopo il comma 2, il comma 2 bis che così recita "Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato (...). Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. (...)";

CONSIDERATO

- che il Comune di Bari con le sue attività istituzionali persegue la tutela dei minori secondo lo spirito della innovativa legge 221/2015, nonché la generale tutela della salute pubblica anche per quanto riguarda la lotta contro il tabagismo e la prevenzione delle malattie;
- che già l'art. 232-bis. - (Rifiuti di prodotti da fumo) del T.U. ambientale al comma 1 prevede che i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e che il Comune di Bari e AMIU Puglia s.p.a. hanno già previsto l'installazione di un congruo numero di raccoglitori nell'area urbana;

DATO ATTO che sui marciapiedi prospicienti le attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie, chioschi, centri scommesse, tabaccai ecc.), nonché cinema e teatri, banche ed Uffici postali periferici e non, si riscontra spesso un indecoroso deposito di mozziconi di sigarette ed in generale di rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, "gratta e vinci", fazzolettini, ecc.);

CONSIDERATO che l'irregolare abbandono di tali tipologie di rifiuti, oltre al grave pregiudizio per il decoro urbano, rappresenta un grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica in considerazione delle molteplici e potenziali conseguenze che da tali condotte illecite possa derivare, dell'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni legata al fenomeno di aumento del fumo tra i minori;

RITENUTO in relazione alla natura rilevante degli interessi tutelati, volti a garantire l'incolumità della collettività dal rischio di natura igienico - sanitaria conseguente alla non corretta gestione dei rifiuti, di dover prevedere idonee ed efficaci misure di contrasto rispetto a tali insane abitudini;

VISTO l'art. 13 c. 2 della Legge Regione Puglia 14 dicembre 2011 n. 37 secondo il quale, "al personale delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuita dal sindaco la

funzione di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti, previo superamento di apposito corso";

CONSIDERATO che alcuni dipendenti della AMIU Puglia s.p.a. hanno superato con esito favorevole il corso di formazione per Vigili/Ispettori Ambientali svoltosi presso il Comando di Polizia Municipale di Bari finalizzato alla conoscenza, all'accertamento e alle contestazioni delle violazioni delle norme in materia di igiene e conferimento rifiuti e che il Sindaco ha già nominato gli stessi con Decreto conferendo loro le funzioni di cui all'art. 13 comma 2 della Legge Regione Puglia 14 dicembre 2011, n.37 relative all' "accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti";

RITENUTO necessario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati da questa Amministrazione, peraltro, elevare il numero dei controlli nell'ambito del territorio comunale coinvolgendo in tale attività anche gli Ispettori Ambientali AMIU Puglia s.p.a. al fine di ridurre anche i costi relativi allo spazzamento delle strade, prevedendo ammende e sanzioni amministrative ai soggetti che effettuino conferimenti vietati e comportamenti scorretti.

VISTA altresì l'O.S. 2197 del 29/04/1999

RITENUTO che la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare la salute pubblica dai potenziali pericoli, consentono di ricorrere allo strumento di cui all'art. 50 del D.Lgs.267/2000;

VISTI:

- il T.U.L.L.S.S. - R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- la L.R. Puglia n.37 del 14/12/2011
- il Regolamento comunale d'igiene;
- l'art.50 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- l'art.7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. in materia di potere sanzionatorio degli Enti Locali;
- la L. 689/1981 e s.m.i.

ORDINA

1. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi così come meglio descritto nell'art. 232 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. È altresì vietato l'abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccole dimensioni quali anche scontrini, "gratta e vinci", fazzoletti di carta e gomme da masticare, così come meglio descritto nell'art.232 ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. A tutti i titolari dei pubblici esercizi, di tabaccherie, dei cc.dd. "centri e/o punti scommesse", dei cinema e teatri, banche ed Uffici postali periferici e non, di collocare al loro esterno, nelle immediate adiacenze dell'ingresso, appositi contenitori-portacenere per il deposito dei rifiuti di prodotto da fumo e, ove apposti sulla sede stradale prospiciente l'ingresso del P.E. o dell'attività o dei locali, con superficie di ingombro massima pari a 625 cmq (Esempio: cm 25 x cm 25), o se di forma circolare con superficie massima di ingombro avente diametro di cm.30.

L'occupazione stradale con il contenitore-portacenere idoneo a contenere i mozziconi di prodotti da fumo *et similia* è consentita al pubblico esercente previa verifica della conformità alle previsioni del vigente Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione nonché alle previsioni

regolamentari comunali, e purchè non crei pregiudizio alla sicurezza dei pedoni in transito sulla sede stradale e - ove collocato su area pubblica - non ne conseguirà il pagamento di alcuna tassa comunale in considerazione anche della finalità prefissata da questa Pubblica Amministrazione nonché della esigua superficie occupata. I raccoglitori o contenitori-portacenere devono essere tali da impedire la volatilità del rifiuto conferito ed evitare il propagarsi di combustioni a seguito del conferimento del rifiuto eventualmente ancora acceso.

I trasgressori delle norme di cui al punto 1 e al punto 2 saranno sanzionati ai sensi dell'art. 255 co. 1 bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

I trasgressori delle norme di cui al punto 3 saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

DISPONE che:

- ✓ la presente Ordinanza entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune di Bari ed entro un anno dalla sua entrata in vigore dovranno essere verificati i risultati di prevenzione dell'inquinamento e il ripristino del decoro urbano;
- ✓ alla vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni provveda il Comando Polizia Municipale e gli altri Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria cui la Legge riconosce tale competenza, oltre che gli Ispettori Ambientali AMIU PUGLIA S.p.A. nominati con Decreto sindacale;
- ✓ sia trasmessa per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:

- Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo
prefettura.prfba@pec.interno.it
- ASL Bari - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.)
dipartimentoprevenzione.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
- ASL Bari - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.)
protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
- AMIU Puglia S.p.A.
segreteria.amiu@legalmail.it
- Comune di Bari - Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene"
rip.igieneambiente@comune.bari.it
- Comune di Bari - Ripartizione "Polizia Municipale e Protezione Civile"
rip.poliziamunicipale@comune.bari.it
- Comune di Bari - Ripartizione "Sviluppo Economico", con il compito di notificare la presente alle categorie interessate
rip.sviluppoeconomico@comune.bari.it
- Comune di Bari - "Ufficio Relazioni con il Cittadino" (U.R.P.) per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali
urp@comune.bari.it

AVVISA

- ✓ che il responsabile del procedimento è il dott. Michele Palumbo, Direttore del Settore Polizia Giudiziaria, Ecologia, Tributi e Annona della Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile;
- ✓ che a norma dell'art.3, co. 4, L. n.241/1990 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bari .

Il Sindaco
Dott. Ing. Antonio DECARO



Data: Mer 02/03/2016 18:06
A: Polizia Giudiziaria Comune Bari
<settorepoliziagiudiziaria1.comunebari@pec.rupar.puglia.it>
: prefettura.prefba@pec.interno.it,
dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it,
protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it,
segreteria.amiu@legalmail.it
Oggetto: Trasmissione Ordinanza Sindacale prot. n. 2016/00327-
2016/220/00047 del 01/03/2016
Allegato/i: Allegato02032016_0000.pdf(*dimensione 689 KB*)

In allegato si trasmette quanto in oggetto.

Distinti saluti.